

Codice DB1424

D.D. 4 settembre 2013, n. 2029

Legge regionale 9.08.89, n. 45; comune: Massiola (VB); localita': Madonna delle Piane - Alpi Pero; ditta: consorzio Alpeggi Massiola - Colle Falchero; realizzazione di pista forestale.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente Ditta: Consorzio Alpeggi Massiola – Colle Falchero all’effettuazione di un intervento per la realizzazione di una di pista forestale – Comune: MASSIOLA (VB) - Località: Madonna delle Piane – Alpi Pero;

L’autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all’abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;
2. è vietata, se non espressamente prevista nel progetto di intervento, l’eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco eventualmente presenti;
3. la data di inizio e quella di fine lavori dovranno essere comunicate al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed autorizzato;
4. I lavori dovranno essere ultimati entro 5 anni dalla data del provvedimento autorizzativo;
5. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell’entità della variante.
6.
 - dovranno essere recepite le indicazioni contenute nella relazione geologico-tecnica di progetto relativamente all’esecuzione degli scavi, alla formazione delle scarpate ed alla realizzazione di eventuali opere provvisoriale per il contenimento degli intagli;
 - si dovrà procedere, per quanto possibile, all’immediata ricopertura degli scavi, con adeguata compattazione del terreno, al fine di minimizzare il pericolo di instabilità dei fronti di scavo nonché l’infiltrazione delle acque superficiali;
 - si dovrà inoltre provvedere ad inerbire nel più breve tempo possibile il terreno di copertura degli scavi e le scarpate di monte e di valle della pista, al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di erosione superficiale;
 - gli scavi ed i riporti non oggetto di interventi di sostegno dovranno comunque essere modellati in modo tale da creare un angolo di scarpa compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali

costituenti le scarpate, in considerazione anche delle risultanze delle verifiche di stabilità effettuate nella relazione geologico – tecnica di progetto;

– qualora in fase di realizzazione si verificano situazioni di instabilità effettive o potenziali, dovranno essere posti in essere idonei interventi di stabilizzazione e riduzione delle pendenze, facendo ricorso, ove necessario, ad opere di sostegno provvisoriale;

– in fase di realizzazione dovranno essere tenute in debita considerazione le risultanze emerse in fase progettuale per quanto concerne i parametri geotecnici dei terreni interessati ed il dimensionamento delle opere, nonché i risultati delle indagini effettuate in sito. I parametri geotecnici e l'assetto litostratigrafico locale dovranno comunque essere verificati mediante l'osservazione diretta del suolo provvedendo, qualora necessario, ad indagini integrative per la caratterizzazione geotecnica del terreno e per la verifica esecutiva dell'interazione tra questo e le opere; tali indagini e verifiche dovranno essere effettuate secondo la normativa vigente;

– durante le movimentazioni di terra previste si dovrà porre particolare attenzione alla corretta regimazione delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di ristagno e/o di erosione e trasporto del materiale movimentato;

– qualora se ne rilevi la necessità, dovrà essere previsto un adeguato sistema di drenaggio a tergo delle opere di contenimento in previsione;

- le acque superficiali dovranno essere captate, regimate e convogliate in impluvi naturali.

- Qualora non fosse possibile recapitarle nei corsi d'acqua esistenti, lo smaltimento delle stesse dovrà essere progettato in modo tale da non provocare fenomeni di erosione concentrata o fenomeni di instabilità nel tratto di versante interessato. Si raccomanda inoltre di prevedere un'adeguata impermeabilizzazione della cunetta di monte della pista, in modo tale da evitare qualsiasi infiltrazione delle acque di ruscellamento superficiale al di sotto della sede stradale. Si ritiene necessario altresì provvedere alla periodica manutenzione e pulizia della cunetta stessa, al fine di favorirne la funzionalità nel tempo.

Si deroga dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n° 45 del 09/08/1989, in quanto trattasi di opera di valorizzazione agrosilvopastorale.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione

ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

Il Dirigente
Franco Licini